



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 30

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

123^a seduta: mercoledì 29 luglio 2009

Presidenza del presidente POSSA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1721) «Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma», approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 11, 12 e <i>passim</i>
ASCIUTTI (PdL)	7, 12
GIAMBRONE (IdV)	13
* PIZZA, <i>sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	11
PITTONI (LNP)	12
RUSCONI (PD)	12
* SOLIANI (PD)	8

(1620) Deputati Vannucci e altri. – Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 13
ASCIUTTI (PdL)	14
PITTONI (LNP)	14
* PIZZA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	13
RUSCONI (PD), <i>relatore</i>	13, 14
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	16

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1721) «Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma»,
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno legge n. 1721, già approvato dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore, sottolineo che il disegno di legge del Governo, recante norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma, è stato approvato in sede legislativa dalla Camera dei deputati nei giorni scorsi. Secondo la relazione illustrativa, l'attribuzione della personalità giuridica consentirà alla Scuola di agire con maggiore autonomia: in particolare, i benefici si potranno riscontrare con riferimento sia all'attività di ricerca e di sperimentazione didattico-educativa, nel rispetto delle finalità del sistema scolastico delle Scuole europee, sia all'autoregolamentazione delle attività amministrative, contabili e finanziarie, con l'eliminazione di complesse procedure preliminari di autorizzazione.

La relazione sottolinea inoltre l'atipicità della Scuola che, per il modello pedagogico e organizzativo, si ispira alla Scuola europea di Varese, fondata nel 1960, ma che dipende ed è finanziata dal Governo italiano, anziché dal Consiglio superiore delle Scuole europee (composto dai Ministri della pubblica istruzione oppure dai loro legali rappresentanti dei 27 Paesi membri dell'Unione europea).

Si ricorda che le Scuole europee sono state create nel 1953 per l'istruzione dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. Il 21 giugno 1994 è stata stipulata in Lussemburgo la Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, poiché occorre, fra l'altro, consolidare lo Statuto già adottato nel 1957 e tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole. Tale Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 151 del 1996.

In base allo Statuto, l'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni. Gli studi sono compiuti nelle lingue danese,

francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. Tale elenco può essere adeguato dal Consiglio superiore.

Peraltro, allo scopo di favorire l'unità della scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello. Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea, i cui titolari godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università. Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore; essi conservano i diritti all'avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.

Si fa presente altresì che a ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico. Gli organi comuni a tutte le Scuole europee sono il Consiglio superiore (che stabilisce il regolamento generale delle Scuole e definisce l'orientamento degli studi e l'organizzazione), il Segretario generale (che risponde del proprio operato al Consiglio superiore), i Consigli di ispezione (di cui uno per il ciclo materno ed elementare e uno per il ciclo secondario, i quali vigilano sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole) e la Camera dei ricorsi. Ogni Scuola europea è amministrata dal Consiglio di amministrazione (competente in materia di bilancio) ed è gestita dal Direttore che ha autorità sul personale assegnato alla Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato.

Il bilancio delle Scuole è alimentato dai contributi degli Stati membri, ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti, dal contributo dell'Unione europea, che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate, dai finanziamenti degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso accordi, e infine dalle entrate proprie della Scuola e da altre entrate varie.

La creazione di una nuova Scuola può essere decisa dal Consiglio superiore, previo accordo con lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola. Attualmente esistono 14 Scuole europee frequentate da circa 21.000 studenti.

Con particolare riferimento alla Scuola per l'Europa di Parma, si rammenta che è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1° settembre 2004; il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di Governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), e del summenzionato Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004.

L'Accordo prevede che l'Italia si impegni a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee.

Il suddetto decreto n. 41 del 2004 ha, quindi, autorizzato l'attivazione della Scuola per gli anni scolastici 2004-2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche – francofona, anglofona e italiana – e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi. Ha previsto, inoltre, che alle classi fossero ammessi, oltre ai figli dei dipendenti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), anche i figli dei dipendenti delle aziende convenzionate con la medesima Agenzia e gli studenti, sia italiani che non italiani, che avessero scelto di frequentare la Scuola di Parma, nel numero massimo stabilito dal Comitato tecnico-scientifico: per le ultime due categorie di studenti si stabilisce il pagamento di un contributo scolastico.

Inoltre, secondo il decreto istitutivo, le classi possono essere costituite in deroga ai parametri numerici stabiliti dalla normativa nazionale. Quanto al personale docente, è stata prevista – con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana – l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Resta ferma comunque l'applicazione, sia al personale docente che al personale amministrativo, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale scuola convenzionata. Di conseguenza, nel mese di luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, il cui preambolo ricorda che la Scuola per l'Europa di Parma è un'istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale italiano. Con successivo decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007 è stata autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, ormai appartenente al sistema delle Scuole europee; rispetto al decreto interministeriale del 2004, l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale viene riferita a tutto il personale docente e si prevede che l'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è definito dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna. Si stabilisce, altresì, che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente servizio reso nelle scuole italiane.

Si segnala peraltro che l'articolo 1, comma 1342, della legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma.

Il 14 gennaio 2009 è stata, infine, sottoscritta una Convenzione aggiuntiva, con la quale l'equivalenza del livello pedagogico già riconosciuta con la Convenzione del 2007 è stata estesa alle classi sesta e settima del ciclo secondario.

Passando al merito del disegno di legge, si rileva che esso riproduce essenzialmente il contenuto delle Convenzioni sopradescritte: il comma 1 dell'articolo 1 attribuisce infatti alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Esso prevede, inoltre, che la Scuola, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'EFSA, ratificato con legge n. 17 del 2006, è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico ed il modello amministrativo.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 individuano poi la platea dei soggetti che possono frequentare la Scuola ed il tipo di istruzione prevista, confermando che la Scuola fornisce un'istruzione scolastica dell'infanzia, primaria e secondaria – nelle sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana – ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché, nei limiti stabiliti da apposito decreto, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la medesima Autorità ed ai figli dei cittadini italiani. Si ribadisce, quindi, che a conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di «baccelliere europeo» (che immagino sia la traduzione del termine *baccalauréat* francese).

Il comma 5 dell'articolo 1 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per le quali si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.

Il comma 6 dell'articolo 1 disciplina gli organi della Scuola, mentre il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e degli affari esteri: la disciplina dell'assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; l'indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al comma 6; il numero dei contratti a tempo determinato attivabili; nonché i criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell'Autorità per la sicurezza alimentare.

I commi da 8 a 11 concernono le diverse figure professionali presenti nella Scuola. Il comma 8 prevede che la Scuola si avvalga solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, biennale ma comunque rinnovabile, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali. Si prevede, però, che la Scuola possa procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.

Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno due lingue comunitarie. Il dirigente è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a tre anni, né superiore a cinque.

Il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA in servizio presso la Scuola è collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. Quanto al posto lasciato vacante nella sede di titolarità, si stabilisce che esso possa essere coperto solo con altro personale di ruolo in soprannumero o con personale assunto a tempo determinato (supplenti). Se il collocamento fuori ruolo ha durata non superiore a due anni scolastici, i docenti e il personale ATA, all'atto del rientro, sono assegnati nella sede di titolarità al momento del collocamento fuori ruolo, mentre in ogni altra ipotesi, all'atto del rientro in ruolo, essi hanno priorità di scelta fra le sedi disponibili.

Il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, limitatamente alla durata dell'incarico e senza diritto alla conservazione della retribuzione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza; ai docenti di madre lingua straniera è altresì corrisposta una indennità di prima sistemazione.

Quanto all'articolo 2, i commi 1 e 2 pongono a carico del Comune e della Provincia di Parma gli ulteriori oneri relativi alla nuova sede in cui deve operare la Scuola per l'Europa. Resta fermo il finanziamento statale di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, disposto con la legge finanziaria 2007 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede; ad esso si aggiunge la spesa di 569.000 euro per il 2009 e di 5.474.000 euro per il 2010.

In merito all'articolo 3, si quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in 569.000 euro per l'anno 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. La spesa relativa al 2009 è coperta mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. In particolare, si prevede l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro. L'onere quantificato a decorrere dal 2010 è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, forse avremmo dovuto dare la precedenza in discussione generale all'intervento della senatrice Soliani, che è di Parma. Comunque, sono contento perché finalmente nella sua

città sarà presente la Scuola per l'Europa, una scuola seria, la scuola che tutti vorremmo.

Leggendo il testo del disegno di legge al nostro esame, onestamente mi tornano in mente tanti discorsi fatti nel corso degli anni nella nostra Commissione e che la senatrice Soliani ben ricorda. Si prevede un ciclo materno, un ciclo elementare di cinque anni e un ciclo secondario di sette anni; è inoltre previsto che a tale Scuola potranno accedere anche studenti diversi dai figli di dipendenti della Comunità europea, che ritengo molto fortunati, perché termineranno gli studi un anno prima (è quello per cui abbiamo tanto lavorato nel tempo e che non siamo ancora riusciti ad attuare a livello nazionale). Essi disporranno, inoltre, di una Scuola media e media superiore con un unico organico e senza il ripetersi dei programmi. Sono questioni che ben conosciamo e su cui non intendo soffermarmi: plaudo a tale iniziativa.

È inoltre importante che il direttore di tale Scuola, nominato nell'ambito del consiglio di amministrazione indicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possa chiamare direttamente gli insegnanti. Certo, dovranno possibilmente essere insegnanti di ruolo, che godranno di un distacco, ma sarà lui a compiere la scelta. Pensate che Scuola sarà!

Non aggiungo altro e preannuncio in questo intervento in discussione generale anche la dichiarazione di voto del PdL: non possiamo che votare in senso favorevole a questo provvedimento. L'istituzione di questa Scuola è un fatto comunque dovuto dal Governo italiano nei confronti della Comunità europea, visto che la città di Parma per quanto riguarda la sicurezza alimentare è oggi sede distaccata della Comunità europea.

Se riuscissimo a realizzare così velocemente ed in maniera così facile – scusatemi il termine – anche la riforma della nostra scuola nazionale, raggiungeremmo in questo Paese un livello tale da indurre forse i posteri ad elogiare i senatori ed i deputati che l'hanno posta in essere. Occorre però considerare che nel caso di specie si tratta di una Scuola sola ed è quindi molto facile procedere; purtroppo i desideri per il Paese intero sono sempre sogni e chimere e di questo sono particolarmente dispiaciuto.

Pertanto, preannuncio il nostro voto favorevole e la disponibilità a rinunciare alla fissazione di un termine per gli emendamenti. Non abbiamo assolutamente intenzione di emendare nulla e mi auguro che anche l'opposizione sia dello stesso avviso. Siamo pertanto ben disposti ad approvare il provvedimento anche in questa stessa seduta.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, come i colleghi possono capire, anche per me questo è un momento di contentezza e mi fa piacere constatare, pure se non ne avevo dubbi, che vi è un comune accordo e che possiamo approvare il provvedimento in esame in tempi molto brevi e in maniera unanime. È questo il segno che abbiamo ben compreso quale sia il significato di una Scuola per l'Europa collocata a Parma, sulla scia della primissima Scuola di Varese, collegata al centro di ricerca ISPRA, cui ricordo guardavamo con qualche invidia negli anni Cinquanta.

Siamo consapevoli che qui si tratta non tanto di una Scuola di Parma, quanto di una Scuola per l'Europa dell'Italia, ospitando sul suolo nazionale l'*authority* dell'Unione europea per la sicurezza alimentare collocata a Parma. La soddisfazione quindi non è tanto per una vicinanza di vita, di esperienza e di *locus*, ma perché siamo giunti ad un risultato nell'interesse dell'Europa e dell'Italia, del quale credo possiamo tutti dirci contenti.

Avendo seguito da vicino la costruzione di questa idea, posso dire che essa è il punto di arrivo di un percorso che ha avuto luogo nel territorio del Comune e della Provincia di Parma, che ha riunito le istituzioni, indipendentemente dal loro colore politico, attorno alla grande intuizione dell'allora presidente della Provincia di Parma Andrea Borri, dell'avanzare la candidatura di Parma come sede per l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Sapevamo che il raggiungimento di tale scopo avrebbe avuto ricadute sul versante istituzionale, economico e culturale e avrebbe anche compreso l'esperienza di una Scuola per l'Europa a Parma. Come è noto, il passaggio più difficile è stata l'assegnazione dell'*Authority*, senza la quale non saremmo qui adesso a costruire una Scuola per l'Europa di Parma. Intorno a quell'obiettivo hanno lavorato i Governi dell'epoca, dal Governo Berlusconi al Governo Prodi, e siamo riusciti ad avere un risultato che oggi è consolidato.

Vorrei altresì ricordare che l'origine delle Scuole europee risale ai primi anni Cinquanta, quando nascevano i primi organismi della Comunità del carbone e dell'acciaio. Si cominciò allora a capire che il progetto che i grandi padri fondatori, i politici, avevano in mente e prospettavano per il futuro dell'intera Europa si sarebbe realizzato meglio se le persone che dovevano realizzarlo (i funzionari, i dirigenti e l'intero apparato) fossero state nelle condizioni di svolgere la propria funzione in un quadro di sicurezza sociale e di cultura tale per cui potevano dislocarsi nei luoghi diversi d'Europa in nome della costruzione europea, avendo accanto le loro famiglie e disponendo di scuole per i loro figli. Vedo in questa scelta non solo la conferma dello spirito di un grande investimento sull'Europa, ma anche la capacità di leggere la costruzione europea come un evento che ha a che fare non con le burocrazie, ma con la costruzione perfino di modelli di vita. Infatti, lo scambio tra gli europei anche attraverso queste modalità è qualcosa di veramente nuovo rispetto alle storie nazionali e locali precedenti.

Con l'individuazione della sede dell'*Authority* per la sicurezza alimentare in Parma e l'insediamento dell'EFSA, è iniziato un *iter* che si è svolto soprattutto a Palazzo Chigi, con il coinvolgimento dei vari Sottosegretari responsabili, fino al sottosegretario Letta, il quale ne ha seguito in questi ultimi tempi i vari passaggi – senza il coinvolgimento di Palazzo Chigi e del Governo, certamente non saremmo riusciti a mettere insieme questa organizzazione – ma anche con la presenza costante delle istituzioni locali. Queste ultime si sono assunte la responsabilità, come si evince dal provvedimento in esame, della edificazione della nuova sede

della Scuola, della sua gestione e manutenzione, anche con oneri a carico di Provincia e Comune.

In questo caso è stato adottato un approccio vincente. Bisogna fare squadra, come abbiamo sempre detto. Sono molto contenta delle osservazioni svolte dal senatore Asciutti e credo che tale approccio potrebbe essere di esempio per le scelte politiche generali più importanti: fare squadra laddove si tratta di raggiungere obiettivi che innovano il Paese.

Come il relatore ha detto nella sua dettagliata e puntuale relazione, il disegno di legge al nostro esame consente il riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma, in una visione dell'Europa da attuare attraverso gli europei, cominciando dai ragazzi che vanno a scuola e da un programma scolastico. Tale riconoscimento interviene dopo che la Scuola in questione è già associata, dall'ottobre 2006, al sistema delle Scuole europee, in conseguenza di un grande lavoro europeo che in questi anni ha interessato tutti: i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli assessori competenti.

La Scuola di Parma era quindi già alla soglia del riconoscimento che interviene con l'approvazione del provvedimento in esame, il quale aprirà una nuova fase. Così, nei giorni scorsi è stato assegnato il baccalaureato ai primi giovani, ragazze e ragazzi di nazionalità diverse, che hanno frequentato la Scuola ed hanno ricevuto il diploma finale, con cui potranno accedere a tutte le università europee. Ebbene, nella sala del conferimento del diploma, erano presenti tutte le autorità di Parma e vi era il senso vivissimo di una realtà del nostro Paese che investe sui giovani per costruire l'Europa che è già, come sappiamo, nelle cose.

La Scuola europea di Parma, attiva da qualche anno, registra la presenza non solo dei figli dei funzionari europei che gravitano intorno all'EFSA (che allo stato attuale sono almeno 350, cui vanno aggiunti tutti coloro che, da tutti i Paesi d'Europa e da fuori Europa arrivano a Parma per questioni relative alla sicurezza alimentare), ma anche dei figli di persone di Parma, soprattutto di coloro che hanno a che fare con realtà straniere. Vi è quindi un importante inserimento della Scuola nel tessuto della città.

Nel merito, desidero richiamare l'importanza dell'aspetto finanziario in quest'operazione, evidentemente decisivo. Come forse qualche collega che era presente ricorderà, si è cominciato ad investire in maniera massiccia con la finanziaria 2007 e i primi finanziamenti sono stati destinati alla costruzione di un nuovo edificio, più funzionale rispetto all'attuale. Adesso vi è una copertura – che non sono certa copra tutte le spese e sarà importante seguire con attenzione l'evoluzione della situazione – per il funzionamento ordinario affidata agli enti locali.

Occorre poi ricordare la *governance*, che valorizza l'autonomia, e la peculiarità della Scuola per alcune scelte molto innovative e per le modalità di assunzione del personale. Al riguardo, la relazione del Presidente è stata molto esauriente.

Vorrei esaminare infine un ultimo punto. Sono convinta che sia vero che sarà impossibile definire il profilo del sistema scolastico italiano ba-

sandosi su quello delle Scuole per l'Europa; si potranno però trarre dall'esperienza di tali Scuole tutte le indicazioni utili per muovere le cose all'interno del sistema scolastico italiano, in modo da ottenere i risultati che riteniamo possibile conseguire. Questi bambini della scuola dell'infanzia hanno sezioni diverse, oltre che non differenziate per lingua; imparano quindi le lingue ed acquisiscono la conoscenza all'interno di una visione europea.

Penso anch'io che non dovremmo fermarci qui. È chiaro che oggi qui ci fermiamo con l'approvazione del provvedimento, ma penso che la sollecitazione che proviene da questo testo sia molto importante. Credo anch'io che, dopo tanta esperienza, sarebbe molto più interessante, anziché imbarcarsi in lunghe discussioni di struttura sul sistema scolastico italiano, puntare a obiettivi di qualità e di trasformazione, compresa la flessibilità necessaria intorno all'autonomia, e mi fermo qui. È però evidente – ed è il punto dolente che non posso tacere – che occorrono risorse, tant'è che per questa Scuola vengono previsti il profilo, gli organi di governo dell'autonomia, gli obiettivi e le risorse (forse non del tutto adeguate).

C'è allora un problema vero che connota la Scuola per l'Europa: ne sono personalmente convinta e abbiamo già sentito voci che si esprimono in questa direzione. Nel territorio di Parma, dell'Emilia-Romagna, ed in generale nel territorio italiano, ci sarà una Scuola per l'Europa che procederà in questo modo ma l'intero sistema nazionale continuerà a soffrire per mancanza di risorse; questo è un problema che certamente non si risolve soltanto con l'approvazione unanime di tale provvedimento.

Sono pertanto favorevole all'approvazione di tale disegno di legge, ma resta aperto il problema dell'adeguamento di tutto il sistema scolastico ai nuovi profili che qui possiamo intravedere. Sono soprattutto le scuole pubbliche del nostro Paese ad aver davvero bisogno di risorse molto più adeguate, altrimenti questa diventerà un'oasi nel deserto, seppur dovuta. Si tratta di una grande opportunità e tuttavia essa ci deve richiamare ad un discorso che abbracci l'universo della popolazione scolastica italiana.

PRESIDENTE, *relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinuncio a replicare agli interventi.

Ricordo che sono pervenuti i pareri favorevoli al disegno di legge delle Commissioni permanenti 1^a, 3^a, 5^a e 14^a.

PIZZA, *sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, il Governo esprime particolare soddisfazione per il riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. Condivido le argomentazioni espresse dal senatore Ascutti e dalla senatrice Soliani; indubbiamente è una Scuola di eccellenza da cui il sistema Italia non potrà che trarre beneficio.

Vorrei anche lodare il lavoro congiunto fatto dal Governo, ma anche dagli enti locali, ed in particolare ricordare il lavoro meritorio e l'alta intuizione avuta dal compianto amico, ex presidente della Provincia di Parma, Andrea Borri.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di tale Scuola compiamo un atto dovuto, come sapete, dovendo dare esecuzione ad impegni europei assunti al momento dell'istituzione dell'*Authority* per la sicurezza alimentare.

Mi auguro, infine, che si possa lavorare anche su altri aspetti, seguendo l'esempio che questa Commissione, ma anche la analoga Commissione della Camera dei deputati, ha saputo dare.

PRESIDENTE, *relatore*. Stante la convergenza manifestata sul testo, propongo di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, resta così stabilito.
Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità)

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, come preannunciato nel mio intervento in discussione generale, il voto del Gruppo PdL a tale disegno di legge è favorevole.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento.

RUSCONI (*PD*). Signor Presidente, stiamo tutti cercando di procedere in modo celere, per le ragioni che prima ha esposto la collega Soliani ed anche per quelle illustrate prima dal collega Asciutti. Siamo cioè di fronte alla prospettiva di una Scuola che traduce in realtà la scuola che vorremmo, quella che ogni tanto descriviamo negli articoli e nei nostri documenti.

Per tale ragione il voto del Gruppo del Partito Democratico sarà sicuramente favorevole all'approvazione di tale disegno di legge.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo preannuncia il suo voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(*All'unanimità*)

(*Generali applausi*).

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,56 alle ore 16,40.

(1620) *Deputati Vannucci e altri. – Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge n. 1620, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico altresì che è pervenuto il previsto parere non ostativo della Commissione bilancio.

RUSCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo voto favorevole sul disegno di legge in esame, che alla Camera dei deputati è stato approvato all'unanimità.

Al fine di assicurare la presenza dell'Accademia delle belle arti di Urbino nella giuria di cui all'articolo 2 del disegno di legge, nell'ambito della rappresentanza degli enti territoriali, di cui spesso docenti e amministratori dell'Accademia fanno parte, ho predisposto l'ordine del giorno n. G/1620/1/7, che impegna il Governo «ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché gli enti interessati provvedano alle nomine tenendo conto delle personalità meglio qualificate e motivate, comprendendo al contempo nell'indicazione almeno un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Urbino». Peraltro, con tale ordine del giorno si recepisce quanto richiesto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in sede di replica.

Il Governo accoglie l'ordine del giorno testé illustrato.

PRESIDENTE. Propongo di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità)

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità)

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI (*PdL*). Signor Presidente, preannunzio il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

PITTONI (*LNP*). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord annunzio il nostro voto favorevole.

RUSCONI (*PD*). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità)

Colleghi, desidero esprimere il mio compiacimento per la definitiva approvazione del testo, che rende onore ad una figura di grande rilievo quale quella di Pasquale Rotondi.

Colgo l'occasione per segnalare che due nipoti dello storico sovrintendente sono dipendenti del Senato e ad essi rivolgo un pensiero affettuoso in ricordo del prestigioso nonno.

I lavori terminano alle ore 16,45.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1721

d'iniziativa governativa

**«Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola
per l'Europa di Parma»**

ARTICOLI

Art. 1.

(Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma)

1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, è istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.

2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità medesima, nonché ai figli dei cittadini italiani.

4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».

5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.

6. Gli organi della Scuola sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
- c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
- d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.

8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.

9. Alla direzione della Scuola è preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacità di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola è il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.

10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 è collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarità può essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato

fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, è assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola è equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.

11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione.

Art. 2.

(Strutture scolastiche)

1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresì poste a carico della provincia e del comune di Parma:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;

b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 569.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;

b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1620

d'iniziativa dei deputati Vannucci, Abrignani, Agostini, Carlucci, Cavallo, Ceroni, Ciccanti, Cicciole, De Torre, Favia, Giovanelli, La Malfa, Merloni, Paolini e Pistelli

«Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»

ORDINE DEL GIORNO

G/1620/1/7

RUSCONI, *Relatore*

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1620, recante l'istituzione del premio «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»,

premesso che:

il premio internazionale «Arca dell'arte» è dedicato ai salvatori dell'arte e doterà l'Italia di uno strumento in grado ogni anno di indicare

al mondo le personalità che si sono distinte nel settore, in questo contribuendo a rafforzare la sensibilità dei cittadini a favore della conservazione del patrimonio artistico nazionale;

per la selezione dei premiati è stata prevista una ampia e rappresentativa giuria;

gli enti preposti alla nomina dei giurati dovranno provvedere alla scelta delle personalità più qualificate e motivate in modo tale da garantire la migliore riuscita del Premio;

solo l'ampia composizione della giuria, pari a quattordici membri, non ha permesso l'ulteriore inserimento di un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di Urbino, Scuola di Alta formazione, organismo di grande prestigio e rilevanza internazionale;

risulta ad ogni modo che docenti ed amministratori dell'indicata Scuola ricoprono comunque spesso ruoli di rappresentanza, elettivi e non, negli enti territoriali interessati al provvedimento;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché gli enti interessati provvedano alle nomine tenendo conto delle personalità meglio qualificate e motivate, comprendendo al contempo nell'indicazione almeno un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di Urbino.

ARTICOLI

Art. 1.

(Istituzione del premio Arca dell'arte)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, il premio annuale «Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere d'arte, organizzata a livello internazionale, europeo e nazionale. Nell'ambito dell'Arca dell'arte è altresì prevista la consegna di premi speciali.

2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:

a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale;

b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte;

c) segnalare le figure che nell'esercizio di attività di protezione civile si sono contraddistinte per interventi di salvataggio di opere d'arte.

3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte è individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con la regione Marche, con i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.

5. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono promosse iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte nei comuni di Urbino e di Carpegna.

Art. 2.

(Composizione della giuria)

1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:

- a) un rappresentante della famiglia Rotondi;
- b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;
- c) un rappresentante del comune di Carpegna;
- d) un rappresentante del comune di Urbino;
- e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;
- f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;
- g) un rappresentante della regione Marche;
- h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali;
- i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;
- l) il rettore dell'università degli studi di Urbino;
- m) un rappresentante dell'accademia Raffaello di Urbino;
- n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali;
- o) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

2. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

3. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente è eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 5.

4. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.

5. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento è sottoposto, per l'approvazione, al parere vincolante del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

